

in seguito a deliberazione dei giudici della sua curia, che insieme con lui e con un notaio ai maleficii, doveano trovarsi presenti al tormento e in modo da poter vedere il tormentato (1); nè poteasi poi la tortura rinnovare se non per sopravvenienza di nuovi e grandi indizii.

E come a Bergamo così presso a poco avveniva nelle altre città; in Brescia i cittadini sostenenti le gravezze del Comune aveano diritto ai pubblici impieghi; i Consigli, le leggi civili e criminali si occupavano anche là de' soliti oggetti; avea anche Brescia uno statuto speciale per la mercatanzia, con quattro consoli eletti dal corpo dei mercanti e che si raccogliévano ogni mese nella casa a ciò destinata (*in domo mercadantiae*).

Furono più tardi bensì tutti codesti corpi municipali resi sempre più aristocratici, e i magistrati superiori mandati da Venezia acquistaron maggiore importanza ed influenza che non aveano a principio (2), però senza mai distruggere il municipale governo, che conservò sempre nelle cose interne molta indipendenza.

*genus tormenti nisi precedente vel precedentibus indicio vel indicis, sufficiente et legitimo vel legitimis et de eo vel de eis et toto processu actitato data copia capto vel requirentibus nomine capti totiens quotiens fuerit requisitus, de qua datione indiciorum et processus appareat per publicum instrumentum vel per acta publica et quod defensores communis Bergom. teneantur per talibus intercedere. Colatio IX § 15.*

(1) *It. quod nullus iudex in civitate vel districtu preterque dns Potestas possit aliquem subiicere tormentis in aliquo casu, § 16 It. q. nullus possit torqueri in aliquo genere tormento nisi adsint presentes Magn. D. Pot. et omnes iudices curiae suae et cum deliberatione eorum seu majoris partis eor. et unus notarius maleficio. qui videre possint illumq. torquetur.*

(2) Legge 1488 per Brescia, e 1618 per Bergamo.